



Provincia di BARLETTA – ANDRIA – TRANI
Piazza Umberto I –

CF: 81001210723 - P.IVA: 00956770721

Tel. 0883/290111

II SEGRETARIO GENERALE

Ai Sigg.ri Dirigenti

Al V. Comandante P.L.

Al Responsabile dell'Avvocatura

Al Servizio Risorse Umane

E, p.c. alla Sig.ra Sindaco

all'ass. al Personale

Oggetto : Ferie dipendenti comunali. Direttive per pianificazione e fruizione.

Gentili colleghi,

in occasione dell'approssimarsi del periodo estivo ed al fine di consentire a tutti voi di predisporre il piano ferie di Settore/Articolazione autonoma, ritengo utile richiamare le disposizioni contrattuali che regolano l'istituto delle ferie del personale del comparto Funzioni Locali, facendo in qualche misura seguito a quanto già scritto nella mia disposizione/circolare prot. 97770 del 5/11/2019.

Le ferie, in base alle vigenti disposizioni, devono essere fruito nell'anno solare di maturazione, anche in modo frazionato, secondo le richieste del dipendente e tenuto conto delle esigenze di servizio.

Nel caso in cui si sia reso impossibile il godimento dell'intero periodo di ferie nell'anno solare di maturazione, il dipendente ha diritto a fruirla entro i mesi di aprile o giugno dell'anno successivo secondo quanto di seguito dirò riportando pedissequamente la disciplina contrattuale.

Il capo IV (art. 28 e segg.) del ccnl vigente detta le disposizioni specifiche in materia di ferie. In linea generale è confermata la normativa vigente (art. 2119 c.c. e art. 18 CCNL 6.7.1995): ad ogni dipendente spettano 28 giorni di ferie, oltre 4 giornate di riposo ex l. 937/1977, oltre la festività del Santo Patrono se cade in giornata lavorativa. In coerenza con l'art. 5, comma 8, del d.l. 95/2012, il nuovo CCNL conferma la non monetizzabilità delle ferie e la loro irrinunciabilità, nonché la monetizzabilità di quelle non godute solo alla cessazione del rapporto di lavoro, qualora sussistano le condizioni previste dalla legge, secondo l'interpretazione datane dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 95/2016. Sul punto si rinvia alla dichiarazione congiunta n. 1. Il comma 10 dell'art. 28 prevede poi che l'ente pianifica le ferie dei dipendenti al fine di garantire la fruizione delle stesse nei termini previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti (cfr. commi 11-15).

Detto ciò in via generale, riporto, di seguito, i commi più significativi dell'art 28 citato.

“9. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili. Esse sono fruito, previa autorizzazione, nel corso di ciascun anno solare, in periodi compatibili con le esigenze di servizio, tenuto conto delle richieste del dipendente.

COMUNE DI ANDRIA
Protocollo Generale della Città' di Andria
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N. 0040379/2021 del 30/04/2021
Firmatario: BRUNELLA ASFALDO



Provincia di BARLETTA – ANDRIA – TRANI
Piazza Umberto I –

CF: 81001210723 - P.IVA: 00956770721

Tel. 0883/290111

II SEGRETARIO GENERALE

10. L'ente pianifica le ferie dei dipendenti al fine di garantire la fruizione delle stesse nei termini previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti.

11. Le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili solo all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge e delle relative disposizioni applicative.

*12. Compatibilmente con le esigenze del servizio, il dipendente può frazionare le ferie in più periodi. Esse sono fruito nel rispetto dei turni di ferie prestabiliti, assicurando comunque, al dipendente che ne abbia fatto richiesta, il godimento di **almeno** due settimane continuative nel periodo 1 giugno - 30 settembre.*

*14. In caso di indifferibili esigenze di servizio che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell'anno, le ferie dovranno essere fruito entro **il primo semestre** dell'anno successivo.*

*15. In caso di motivate esigenze di carattere personale e compatibilmente con le esigenze di servizio, il dipendente dovrà fruire delle ferie residue al 31 dicembre entro **il mese di aprile** dell'anno successivo a quello di spettanza.*

Nel ricordare che le ferie devono essere previamente pianificate, concordate ed autorizzate dal Dirigente/Responsabile della struttura, affinché la fruizione delle stesse avvenga nel rispetto della ineliminabile esigenza del regolare svolgimento delle attività di competenza della struttura di appartenenza, richiamo anche l'attenzione delle SS.LL. sulla necessità che, unitamente alla formazione del piano ferie per il periodo estivo, sia disposta la fruizione delle ferie pregresse dei dipendenti comunali secondo calendari che contemperino le esigenze di funzionalità degli uffici e l'obbligatorietà della loro fruizione.

Ricordo, infatti, che i termini usati dal Contratto Nazionale (“devono”, “dovranno”) non lasciano spazio ad interpretazioni che non militino a favore della obbligatorietà/doverosità della fruizione delle ferie pregresse al massimo entro il primo semestre dell'anno successivo, termine oltre il quale quanto non fruito – a meno che non esistano motivazioni serie e gravi valorizzate dal contratto e dalla giurisprudenza – sarà oggetto di legittimo azzeramento.

La fruizione dovrà essere disposta, qualora non ancora fatto, da subito, onde evitare che la stessa si concentri in modo massiccio nel mese di giugno.

Confido in una celere, efficiente e legittima azione anche tesa a rimediare a criticità che nella struttura, nonostante quanto fatto l'anno scorso, ancora perdurano.

Distinti saluti.

Il Segretario Generale
Dott.ssa Brunella Asfaldo
(file firmato digitalmente)